

COMUNE DI AVIANO



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI AVIANO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE

APPROVAZIONE: 2018

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Con delibera del Consiglio Comunale è istituita la Commissione Comunale per le Attività Commerciali e Produttive.

ART. 2
FINALITA'

1. La Commissione per le Attività Commerciali e Produttive del Comune di Aviano ha funzioni propositive, consultive e di studio nel settore delle Attività Commerciale e Produttive .
Essa:
 - a) esamina problemi e necessità delle attività commerciali e produttive;
 - b) elabora proposte per la giunta finalizzate a migliorare l'attività del territorio e delle sue imprese, nonché il rapporto fra le attività locale.

ART. 3
COMPOSIZIONE, NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco e dall'Assessore o Consigliere delegato in materia di Artigianato, Commercio e Attività Produttive;
 - b) da n. 8 componenti designati dalla maggioranza Consigliare;
 - c) da n. 4 componenti designati dalla minoranza Consigliare.
2. I componenti la Commissione sono nominati con delibera della Giunta Comunale.
3. I componenti della suddetta Commissione hanno diritto di voto e sono designati in rappresentanza delle realtà commerciali, artigianali e industriali presenti nel territorio.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
5. I membri ed il segretario della Commissione non percepiscono alcun compenso.

ART. 4
FUNZIONAMENTO, DURATA, DECADENZA, SOGGETTI ESTERNI

1. La Commissione dura in carica per lo stesso periodo del mandato elettorale del Consiglio Comunale e comunque continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.
2. I componenti la Commissione decadono automaticamente per dimissioni o per tre assenze ingiustificate alle sedute della Commissione medesima.

3. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito della stessa, a titolo gratuito e senza diritto di voto, persone con specifiche competenze ed esperienza nel settore o in relazione alle problematiche trattate.

ART. 5 PRESIDENZA, VICE PRESIDENZA, SEGRETARIO

1. Il Presidente della Commissione è il Sindaco il quale può delegare la Presidenza all'Assessore o Consigliere delegato.
2. Spetta al Presidente:
 - a) convocare le riunioni della Commissione e fissare l'ordine del giorno;
 - b) presiedere la seduta e coordinare le attività;
 - c) rappresentare la Commissione e promuovere l'attuazione delle iniziative condivise.
3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un componente la Commissione medesima.
4. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale ad ogni riunione della Commissione, riassumendo in modo sommario e comprensibile i contenuti delle discussioni.

ART. 6 GRUPPI DI LAVORO

1. La Commissione ha facoltà di istituire nel proprio seno dei gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, che lavoreranno per progetti mirati e definiti, avvalendosi anche del supporto di soggetti esterni.
2. Ai componenti dei sopra nominati gruppi non spetta alcun compenso.

ART. 7 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno.
2. La convocazione viene disposta con avviso contenente le indicazioni del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
3. L'avviso deve essere recapitato a mezzo mail, almeno cinque giorni prima della riunione.
4. La Commissione deve inoltre essere convocata ogni qual volta ne faccia richiesta 1/3 dei suoi componenti.

ART. 8 VALIDITA' DELLA SEDUTA ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione medesima.

2. Le proposte si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Ogni componente ha diritto di esprimere un solo voto, in caso di parità, il voto del Presidente della Commissione vale doppio.
4. I membri della Commissione si esprimeranno con voto palese.
5. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente della Commissione e viene annotata dal Segretario nel verbale.
6. In mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può sospendere temporaneamente la seduta per non oltre trenta minuti dall'ora della convocazione. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente dichiara sciolta la seduta e procede a nuova convocazione.
7. Se nella seconda convocazione si riscontra la mancanza del numero legale, si prescinde dal parere considerando i lavori della Commissione conclusi.

ART. 9

STRUTTURE OPERATIVE

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale.